

Codice DB1406

D.D. 23 febbraio 2010, n. 561

R.D. 368/1904. Autorizzazione idraulica n. 17/2010 per la costruzione di un ponte per accesso all'area di presa dell'impianto idroelettrico, sul Canale demaniale di Caluso, in Aglie' (TO), presso comprensorio Olivetti. Domanda della Societa' Astolfo della Luna s.r.l. c/o Studio Corti, via Volta n. 24 Como.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 368/1904, la Società Astolfo della Luna s.r.l, all'esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere previste interferenti con l'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni;
3. al fine di rispettare il franco di m 1 rispetto alla portata di 10 mc/s (vedi Relazione Idraulica integrativa pag. 9), il piano d'intradosso dell'impalcato dovrà essere posto alla quota di m 307,09;
4. la sezione idraulica non dovrà essere ristretta dai previsti voltini laterali in mattoni;
5. le opere di sostegno del nuovo ponte non dovranno interferire in alcun modo con le strutture del canale, pertanto dovranno essere interposti idonei spazi necessari a garantire l'indipendenza del comportamento statico dei due manufatti (canale e ponte);
6. i lavori dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di chiusura -magra del corso d'acqua;
7. le sponde, e le aree interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. ad ultimazione dei lavori, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del manufatto, interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo;
9. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica;
10. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine a danni indotti dalle opere ed alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in

presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

15. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

17. le opere previste dovranno essere regolarizzate amministrativamente mediante il conseguimento del formale atto di concessione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Andrea Tealdi